

Comune di POMARANCE

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 82 del 30/11/1998.**
- **Entrata in vigore: 01/01/1999**

- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29/02/2000.**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 10/03/2005.**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 28/03/2007.**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15/04/2010.**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 10/03/2011.**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 29/04/2016**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 10/03/2017.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Pomarance, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27.Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza dei Consigli di Circoscrizione nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 -Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè la misura dell'occupazione non superi i tre metri quadrati e non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) del presente regolamento. Per le stesse deve essere comunque data comunicazione anche verbale al Servizio di Polizia Municipale del Comune.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

2. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 38, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

3. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

4. il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610). Nel caso di passi carrabili che non siano muniti della prevista autorizzazione, di cui alle disposizioni del Codice della strada menzionate nel precedente periodo, l'ufficio di polizia municipale, di concerto con l'ufficio tecnico e con l'ufficio tributi per quanto di competenza, provvede alla loro regolarizzazione secondo la normativa vigente.

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e devono essere seguite le prescrizioni che verranno indicate dal comando di Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Pomarance a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche. Si puntualizza comunque che le domande di occupazione sono valide per l'assegnazione dello spazio purché presentate nello stesso anno cui si riferisce l'occupazione medesima e purché nelle stesse venga indicato con precisione il periodo di durata dell'occupazione e per il quale è dovuto il versamento.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza al sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE

Capo I – Principi generali

Art. 29 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Pomarance, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 30 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliera.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno

riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone determinato forfetariamente al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria pari a € 0,85 per ciascun utente, con un ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune in ogni caso non inferiore a € 516,46. Le utenze considerate ai fini del pagamento con le modalità e i termini di cui al successivo art. 32 comma 1, saranno quelle in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi carrabili, a norma del Codice della strada e secondo quanto esplicitato nell'art. 19 del presente regolamento, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante l'accesso.

7bis. Nel caso i passi carrabili siano stati costruiti direttamente dal Comune, senza previa richiesta dell'interessato e conseguente rilascio di apposita concessione da parte dell'Ente, l'ufficio tecnico provvede, di concerto con l'ufficio di polizia municipale, alla regolarizzazione degli stessi ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento. In assenza della volontà di mantenimento del passo carrabile da parte del soggetto interessato, l'ufficio tecnico provvede alla sua messa in pristino.

8. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

9. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%). Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, aventi natura temporanea, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

10. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

11. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 31 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione.

2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.

3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 32 - Versamento e riscossione del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno – se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo -, ovvero in tre rate quadrimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 maggio - 31 agosto - 31 dicembre), qualora il canone da pagare ecceda € 1.549,37.

2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 516,46. In tal caso l'importo della prima rata deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione.

4. Il versamento del canone va effettuato, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, su apposito conto corrente postale del Comune intestato: " COMUNE DI POMARANACE – VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – COSAP". Per le sole occupazioni temporanee di durata non superiore ad una giornata, è consentito anche il versamento diretto agli incaricati del Comune, che rilasceranno la relativa quietanza.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. In tal caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle eventuali somme indebite percepite a titolo di canone. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto dal contribuente pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. La riscossione coattiva del canone viene effettuata in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Art. 33 – Agevolazioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Una riduzione del 40% viene concessa alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.

5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 32, comma 3, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione. Per le occupazioni ricorrenti nel corso dell'intera annualità e riscuotibili a mezzo della suddetta convenzione, si applicano i termini di pagamento di cui al precedente art. 32, comma 1, secondo periodo. Per le concessioni di suolo pubblico aventi durata superiore all'anno le relative convenzioni, stipulate ai sensi del presente comma, si considerano automaticamente prorogate per il periodo di durata della relativa concessione e salvo espressa revoca delle parti, con il pagamento del canone dovuto, effettuato, nel termine di cui al punto precedente, in base alle tariffe annualmente deliberate.

6. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Si applica una riduzione del 30% per gli operatori ambulanti che richiedano occupazioni nei paesi del comune di Pomarance, con la sola esclusione del Capoluogo. Tale riduzione sale al 60% nel caso in cui nei paesi suddetti non siano presenti attività in

sede fissa che commercializzino le stesse categorie merceologiche dell'operatore ambulante richiedente l'occupazione.

Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione **del'90%**.

7. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

- fino a 8 ore: 30%

- da 8 a 12 ore: 10%

- oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di cui al comma 5, ai fini della stipulazione della prevista convenzione, è considerata la tariffa giornaliera intera.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80%.

8 bis. Una riduzione del 50% si applica alle occupazioni permanenti realizzate dagli esercizi commerciali con sede fissa (esercizi di commercio, artigianato, pubblici esercizi).

9. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 34 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

aa) Occupazioni di suolo pubblico realizzate da attività commerciali site in centri abitati con popolazione residente, verificata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, inferiore a 600 abitanti.

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

f) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;

g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

i) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;

j) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile,
nonché occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);

o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 10,33;

q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

v) occupazioni di aree cimiteriali;

w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonchè occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.);

z) occupazioni di suolo pubblico realizzate da associazioni o quant'altro per tutte le manifestazioni organizzate dal Comune o con la collaborazione dello stesso.

Art. 35 - Sanzioni.

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida gli interessati ad adempiere, assegnandogli un termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è comunque punito con la sanzione amministrativa del 30% sull'importo del canone non versato.
3. Sulle somme comunque versate in ritardo si applica il tasso di interesse legale, sulla base giornaliera. Gli stessi interessi si applicano nel caso di importi versati e non dovuti.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti non pregiudicano l'eventuale comminazione di sanzioni amministrative previste a norma di legge per violazioni al presente regolamento.
5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, secondo le vigenti disposizioni in materia.
7. Alle occupazioni abusive di suolo pubblico è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale".
- 7-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste di importo pari al doppio delle somme di cui al comma precedente, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30.04.1992 n° 285.
8. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 36 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative

del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo II – Determinazione analitica delle tariffe del canone

Art. 37 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima: € 22,31

Categoria seconda: € 17,85

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo.
Per ogni mq. o ml. e per anno.

Categoria prima: € 14,89

Categoria seconda: € 11,88

3. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso come definiti soggetti al canone ai sensi del presente regolamento e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per mq. ragguagliato alla larghezza per una profondità "convenzionale" di 1 ml. (tariffe di cui al punto 1 del presente articolo per il coefficiente moltiplicatore di specificità: 0,5).

Categoria prima: € 10,14

Categoria seconda: € 8,12

4. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni metro quadrato e per anno. (tariffe di cui al punto 1 del presente articolo per il coefficiente moltiplicatore di specificità: 1,8).

Categoria prima: € 40,16

Categoria seconda: € 32,15

5. Occupazioni realizzate - con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi:

€ 0,85 per ciascun utente, con un minimo di € 516,46 (vedi art. 30 comma 6). L'importo di € 0,85 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 18 c. 1 L. 488/99).

Art. 38 - Tariffe delle occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: € 1,31

Categoria seconda: € 1,06

Si applica una maggiorazione dell'8,5% della tariffa giornaliera di base per le occupazioni di suolo pubblico provviste di fornitura di energia elettrica. Tale maggiorazione non verrà assoggettata né alle agevolazioni previste dai commi 4,5 e 6 dell'art. 33 né alle riduzioni percentuali previste dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. o ml.

Categoria prima: € 0,85

Categoria seconda: € 0,65

Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo): coefficiente moltiplicatore

4. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica alla tariffa il coefficiente moltiplicatore di specificità di 1,2.

5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica alla tariffa base della categoria corrispondente il coefficiente moltiplicatore di specificità di 1,05.

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 39 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 40 – Disposizione transitoria.

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono rinnovate con il pagamento del

canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 41 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
-

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione di suolo pubblico
- Art. 3 Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 4 Occupazioni d'urgenza
- Art. 5 Domanda di occupazione
- Art. 6 Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 7 Durata dell'occupazione

Capo II – Prescrizioni tecniche

- Art. 8 Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 9 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10 Autorizzazione ai lavori
- Art. 11 Occupazioni occasionali
- Art. 12 Obblighi del concessionario
- Art. 13 Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 14 Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 15 Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

Capo III – Tipologie di occupazione

- Art. 16 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 17 Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 18 Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 19 Passi carrabili
- Art. 20 Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 21 Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
- Art. 22 Parcheggi di autovetture private
- Art. 23 Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Art. 24 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 25 Affissioni e pubblicità
- Art. 26 Distributori di carburanti
- Art. 27 Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
- Art. 28 Norma di rinvio

Titolo II – CANONE DI CONCESSIONE

Capo I – Principi generali

- Art. 29 Istituzione del canone
- Art. 30 Criteri di imposizione
- Art. 31 Soggetto passivo
- Art. 32 Versamento e riscossione del canone
- Art. 33 Agevolazioni

- Art. 34 Esenzioni
- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Diritto di interpello

Capo II – Determinazione analitica delle tariffe del canone

- Art. 37 Tariffe delle occupazioni permanenti
- Art. 38 Tariffe delle occupazioni temporanee

Capo III – Prescrizioni finali

- Art. 39 Norma di rinvio
- Art. 40 Disposizione transitoria
- Art. 41 Vigenza del regolamento

Allegati

Allegato n° 1 = Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 1° categoria ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.;

Allegato n° 2 = Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 1° categoria, ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.;

Allegato n° 3 = Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 2° categoria ai fini della C.O.S.A.P.

(per tali allegati vedere copia cartacea del Regolamento in questione).